ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI ALCUNI RUOLI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 2

Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilita in 36 ore. Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".

Versione in vigore dal 29 gennaio 1978, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 29 novembre 1973, n. 809
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-dotazioni-organiche-di-alcuni-ruoli-del-personale/art-2-orario-d-obbligo-di-alcune-particolari-categorie-di-personale-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it